

Civile Ord. Sez. 6 Num. 8728 Anno 2018

Presidente: CIRILLO ETTORE

Relatore: SOLAINI LUCA

Data pubblicazione: 10/04/2018

ORDINANZA

sul ricorso 5573-2017 proposto da:

VANO GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ROMEO ROMEI 19, presso lo studio dell'avvocato ADOLFO RIITANO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE IUCCI;

- *ricorrente* -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 4591/392016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA, depositata il 18/07/2016;

Luca Solaini

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/02/2018 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

R.G. 5573/17

Con ricorso in Cassazione affidato a tre motivi, nei cui confronti l'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso, illustrato da memoria, il ricorrente impugnava la sentenza della CTR del Lazio, relativa al diniego di rimborso Irap serbato dall'amministrazione relativamente agli anni 1998-2005.

Con un primo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell'art. 132 c.p.c., e dell'art. 36 del d.lgs. n. 546/92, in relazione all'art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., in quanto, i giudici d'appello con motivazione meramente apparente hanno "aderito" alle statuizioni dell'ufficio senza considerare, non fosse che per disattenderle, le statuizioni contenute nella sentenza di primo grado, valutando, inoltre, gli importi determinati in lire, come se fossero importi in euro e, traendone, conseguenzialmente, un convincimento erroneo a danno del contribuente.

Con un secondo motivo, il ricorrente deduce il vizio di omessa o insufficiente motivazione in relazione al principio di capacità contributiva, in relazione all'art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., nonché il vizio di violazione degli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 446/97, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 156/01, in quanto, "le rilevanti spese per la collaborazione di numerosi soggetti", nonché la rilevanza delle spese per beni strumentali sarebbe il frutto dell'erroneo raddoppio dei valori, operato dai giudici d'appello, come sopra indicato, con violazione, a danno del ricorrente, del principio di capacità contributiva, senza che fosse stata fatta una verifica in concreto della sussistenza o meno del presupposto per l'applicazione del tributo.

Con un terzo motivo, il ricorrente ha eccepito il giudicato a sé favorevole relativa a un'annualità successiva, cioè, il 2006, rispetto a quelle in contestazione nel presente giudizio

Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.

I primi due motivi, che possono essere oggetto di un esame congiunto, perché connessi, sono fondati.

Infatti, la motivazione della decisione impugnata è da disattendere, perché basa il convincimento dell'assoggettabilità a Irap, sulle rilevanti spese affrontate per la collaborazione di numerosi soggetti e per significative appostazioni per beni strumentali, disattendendo l'orientamento che l'elevato ammontare dei ricavi, dei compensi e delle spese non è indice di autonoma organizzazione (Cass. ord. n. 23557/16) e neppure le spese per beni strumentali sono, di per sé, significative (Cass. ord. n. 23552/16), né la CTR ha saputo giustificare il convincimento che le spese a favore di terzi afferivano all'attività professionale e erano non occasionali (Cass. ord. n. 1820/17).

Il terzo motivo è, invece da disattendere, in quanto, il giudicato relativo al 2006 non rileva, in quanto, si basa su dati mutevoli, da anno in anno, in tema di Irap (Cass. n.20029/2011).

In accoglimento del primo e secondo motivo, con il rigetto del terzo, La sentenza va, pertanto, cassata e la causa va rinviata alla Commissione tributaria regionale del Lazio, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE



Accoglie il primo e secondo motivo di ricorso, rigetta il terzo.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente
giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in
diversa composizione.
Così deciso in Roma, alla camera di consiglio del giorno 2.2.2018.

Il Presidente
Dott. Ettore Cirillo

DEPOSITARE IN